



REFERENDUM POPOLARI DEL 12 E 13 GIUGNO 2011

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
NOLO, TRASPORTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO
DEI TABELLONI
PER LA PROPAGANDA REFERENDARIA
(codice CIG. 2065884567)**

Art. 1 – Oggetto del servizio.

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento del servizio di nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dei tabelloni per la propaganda dei prossimi Referendum popolari del 12 e 13 giugno 2011.

Art. 2 – Quantificazione del servizio.

L'Amministrazione Comunale si riserva di quantificare l'ammontare complessivo del servizio in ragione del numero dei tabelloni da installarsi per la propaganda referendaria.

Art. 3 – Modalità di aggiudicazione del servizio.

L'aggiudicazione del servizio avverrà a favore della ditta che presenterà il prezzo più basso per metro lineare per ciascun tabellone calcolato nella lunghezza di mt. 2 di altezza (requisito inderogabile) e mt. 4 di lunghezza.

Le offerte redatte in modo diverso da quanto indicato, o comunque condizionate saranno considerate nulle e come non presentate.

In caso di offerte uguali si procederà ai sensi dell'art. 21, comma 3 del vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti.

Art. 4 - Descrizione del servizio.

La prestazione del servizio consiste nel nolo, trasporto, montaggio e smontaggio di tabelloni elettorali mt. 4 x 2 o comunque di altre dimensioni purché adeguate allo scopo, nelle 20 postazioni distribuite su tutto il territorio comunale. L'elenco delle vie nelle quali saranno posizionati sarà trasmesso ad aggiudicazione del servizio.

I tabelloni elettorali dovranno essere preventivamente puliti ed eventualmente riparati in corso d'opera, riquadrati in spazi di mt. 2 x 1 o di mt. 1 x 1, numerati ed intestati in funzione delle elezioni a cui si riferiscono. Nella parte superiore dei tabelloni dovrà altresì essere indicato chiaramente il riferimento della consultazione elettorale (es. Referendum) e se trattasi di propaganda diretta o indiretta.



Art. 5 – Termini e modalità di intervento.

I tabelloni elettorali così commissionati, dovranno essere pronti per le affissioni nei siti che verranno successivamente indicati, inderogabilmente entro il **12 maggio 2011**. Tale termine è da intendersi come essenziale.

Le operazioni di smontaggio e trasporto di tutti gli impianti installati, dovranno essere completate **non oltre il 20 giugno 2011**, salvo diversa indicazione da parte del Settore Amministrazione Generale.

Art. 6 – Validità dell'offerta ed impegno prezzi.

Dopo il termine previsto per la loro presentazione le offerte non potranno essere né ritirate, né modificate od integrate.

Le offerte presentate, dovranno avere validità per tutto il periodo occorrente all'Amministrazione per la loro valutazione e cioè almeno 120 gg. dalla data di presentazione delle offerte.

L'offerta presentata dalla Ditta aggiudicataria avrà parimenti validità fino alla scadenza contrattuale ed i prezzi in essa contenuti, si intendono fissi ed invariati per tutta la durata del servizio.

Qualora, nel corso delle prestazioni oggetto del presente capitolato, venissero indette ulteriori consultazioni elettorali e/o referendarie, la ditta aggiudicataria si impegna, a svolgere il servizio necessario alla propaganda, secondo le indicazioni che verranno fornite dalla Stazione Appaltante, al medesimo prezzo concordato in fase di gara.

Art. 6 – Emissione di ordine in pendenza di stipulazione del contratto.

L'Amministrazione si riserva di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine/comunicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui al successivo articolo.

Art. 7 - Cauzione definitiva.

Prima della stipula del contratto l'aggiudicatario dovrà prestare nelle forme ammesse, fideiussione bancaria o polizza assicurativa, la cauzione definitiva nella misura del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale stimato ridotto del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI 9000 ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.

Per fruire di tale beneficio l'operatore economico deve obbligatoriamente allegare a pena di esclusione in originale o in copia dichiarata conforme all'originale alla polizza fideiussoria o alla quietanza attestata il versamento presso la Tesoreria la/certificazione/i succitata/e.

Tale deposito resterà vincolato per tutta la durata del servizio e comunque fino a quando non sia stata definita ogni eventuale eccezione o controversia.

La garanzia fideiussoria prevista deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività



della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestati l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione allegata costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento da parte della stazione appaltante, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Art. 8 - *Danni a terzi.*

L'impresa è direttamente responsabile dei danni, di qualunque natura, che risultino arrecati dal proprio personale, a persone o a cose, tanto dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione.

A tal fine l'impresa dovrà essere in possesso, per l'intera durata del contratto, di una polizza assicurativa (da produrre in copia all'Amministrazione prima della stipula del contratto o dell'aggiudicazione) per responsabilità civile verso terzi, per i seguenti massimali:

- 1) Euro 3.000.000,00 (tremilioni) per ogni sinistro,
- 2) Euro 3.000.000,00 (tremilioni) per ogni persona;
- 3) Euro 3.000.000,00 (tremilioni) per danni a cose.

Qualora dovesse provocare danni, l'impresa è tenuta a darne tempestivamente notizia per scritto all'Amministrazione. L'accertamento dei danni è effettuato dall'Amministrazione in contraddittorio con il rappresentante dell'impresa.

Nel caso in cui l'impresa manifesti la volontà di non partecipare all'accertamento dei danni o, regolarmente convocata anche a mezzo fax, non si presenti nel giorno, nell'ora e nel luogo stabiliti, l'accertamento verrà effettuato autonomamente dall'Amministrazione, alla presenza di due testimoni. Tale accertamento costituirà titolo sufficiente al fine della quantificazione dei danni che dovranno essere corrisposti dall'impresa.

Indipendentemente da quanto previsto dai precedenti commi del presente articolo, l'impresa è tenuta a segnalare tempestivamente al referente dell'Amministrazione eventuali danneggiamenti riscontrati da proprio personale a infissi, suppellettili, tubature idrauliche e quant'altro situato nei locali nei quali viene eseguito il servizio o nelle loro adiacenze, con particolare riferimento ai casi in cui da tali danneggiamenti possano derivare situazioni di pericolo per persone o cose.



Art. 9 - Disposizioni in materia di sicurezza, condizioni di lavoro e protezione dell'impiego.

L'impresa è tenuta ad adottare tutte le misure idonee a garantire l'igiene e la sicurezza dei lavoratori, fornendo loro anche tutti i dispositivi di protezione individuale. In particolare, l'impresa è tenuta all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008.

L'impresa dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

Art. 10 - Inadempienze – applicazioni penali e risoluzione del contratto.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo anche estraneo all'impresa, il servizio venga espletato in modo non conforme a quanto previsto dal presente capitolato, l'Amministrazione applicherà una penale fissa di Euro 400,00 (quattrocento/00) per ogni violazione. Gli importi delle penali applicate saranno detratti dalle fatture relative ai periodi successivi a quello nel quale le inadempienze si sono verificate.

Nel caso di inadempienze gravi o ripetute l'Amministrazione avrà facoltà, previa intimazione scritta all'impresa, di risolvere il rapporto contrattuale in atto, con tutte le conseguenze di Legge e di Capitolato che la risoluzione comporta. In tal caso l'Amministrazione avrà la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno dell'impresa anche sulla base della graduatoria della gara esperita, fermo restando l'incameramento del deposito cauzionale definitivo precedentemente prestato. L'Amministrazione, dopo la terza inadempienza sanzionata con l'applicazione di penale, si riserva in ogni caso la facoltà di risolvere il contratto con semplice invio di lettera raccomandata, secondo quanto previsto dal codice civile con tutte le conseguenze precedentemente previste.

Art. 11 – Disposizioni integrative.

La ditta aggiudicataria del servizio, oltre alle disposizioni contenute nel presente Capitolato, sarà altresì tenuta all'osservanza di tutte le Leggi, i Decreti e Regolamenti che disciplinano le pubbliche forniture ed in genere tutte le prescrizioni che siano o che saranno emanate dai pubblici poteri, in qualsiasi forma, purché inerenti od attinenti alla fornitura e/o esecuzione di lavori oggetto del presente capitolato.

Art. 12 – Subappalto e cessione del servizio.

Sono vietati il subappalto e la cessione anche parziale del contratto.

Art. 13 – Tracciabilità dei flussi finanziari.

La ditta affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. La ditta affidataria si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione comunale ed alla prefettura ufficio territoriale del Governo della Provincia di Torino della notizia



CITTÀ DI
VENARIA REALE

dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 14 – Fatturazione.

Le fatture, in regola con le vigenti disposizioni di legge e contenenti tutti gli elementi idonei ad individuare la prestazione di servizio relativa ai lavori eseguiti, saranno ammesse al pagamento nel più breve termine possibile e comunque entro 90 giorni d.f., secondo le disposizioni di legge in materia di contabilità degli Enti Pubblici.

Art. 15 – Contratto e spese contrattuali.

Tutte le spese contrattuali, accessorie e conseguenti saranno a carico della ditta aggiudicataria.

Art. 16 – Foro competente.

Per ogni eventuale controversia sull'appalto sarà esclusivamente competente il foro di Torino.

**LA DITTA _____ DICHIARA DI AVER PRESO
VISIONE DI TUTTE LE CONDIZIONI CHE DISCIPLINANO IL PRESENTE
SERVIZIO E DI ACCETTARLE INTEGRALMENTE.**

Data _____

(timbro della ditta)

Firma per accettazione
